

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

LEGGE DI BILANCIO 2026 - DOSSIER¹

La legge 199 del 2025, recante norme sul *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"* (c.d. Legge di Bilancio 2026) è entrata **in vigore 1° gennaio 2026** (ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 e 193 primo periodo dell'art. 1 che sono entrate in vigore il 30/12/2025).

La disposizione normativa si compone di 973 commi all'articolo 1 e di altri 20 articoli.

Le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sono raggruppate in questo documento, a meri fini espositivi, in paragrafi tendenzialmente **omogenei per materia**, integrati con alcuni riferimenti anche alle novità introdotte dal decreto c.d. Milleproroghe (d.l. 200/2025), già in vigore e da convertire in legge entro il 2 marzo 2026.

STRUMENTI DI LETTURA

Legge di bilancio 2026 [in vigore dal 1° gennaio 2026]

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 [[link permanente a Normattiva.it](#)]
- *Schede di Lettura su testo definitivo:*
 1. [Volume I - Articolo 1, commi 1-332](#)
 2. [Volume II - Articolo 1, commi 333-658](#)
 3. [Volume III - Articolo 1, commi da 659-906](#)
 4. [Volume IV - Articolo 1, comma 907-Articolo 21](#)
- [Lavori preparatori](#)
- [Quadro di sintesi degli interventi](#)

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

A. RICERCA

3

1. Piano triennale della ricerca, Fondo per la programmazione e PRIN

3

2. Centrale unica di committenza dedicata alla ricerca

4

¹Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova

B. PERSONALE

4

1. Ricercatori di tipo A in ambito PNRR: concorsi riservati in tenure track

4

2. Abilitazione scientifica nazionale (proroga)

5

3. Rapporto di lavoro

6

3.1. Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni (estensione)

6

3.2. Verifiche permessi ex legge 104/1992

6

3.3. Estensione contratto per sostituzione e accompagnamento maternità

6

4. Pensioni

7

4.1 Incremento requisiti pensionamento e termini di liquidazione del TFS

7

4.2 Incentivi alla prosecuzione per chi ha requisiti per il pensionamento anticipato

7

5. Trattamento economico e fiscale

7

5.1. Integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

7

5.2. Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio

8

5.3. Verifica dell'inadempienza contributiva dei professionisti esterni

8

5.4. Regolarizzazione dei versamenti contributivi

9

C. STUDENTI

9

- 1. Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione”
10
- 2. Fondi a favore degli studenti
10
 - 2.1. Fondo per il benessere psicologico
10
 - 2.2. Fondo sport per studenti universitari
10
 - 2.3. Fondo per la promozione del dialogo docenti-studenti universitari
11
 - 2.4. Fondo PNNR per gli alloggi destinati agli studenti affidato a Cassa depositi e prestiti
11

D. CONTRATTI PUBBLICI E ACQUISTI 11

- 1. Strumenti di acquisto per il Servizio pubblico di connettività
11
- 2. Premi di accelerazione
12
- 3. Prezzari relativi a prodotti, attrezzature e lavorazioni degli appalti di lavori
12

A. RICERCA

1. Piano triennale della ricerca, Fondo per la programmazione e PRIN

La legge finanziaria per il 2026 in commento introduce il **Piano triennale della ricerca**, da aggiornare annualmente, che definisce i finanziamenti destinati alla ricerca **di base ed applicata** di università, enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e Istituzioni AFAM afferenti al MUR, nonché delle imprese e dei soggetti non profit previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del MUR (comma 529, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Dal Piano triennale sono **escluse** le misure finanziate con le risorse del PNRR, dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC).

Il Piano triennale della ricerca è approvato con **decreto del MUR**, *entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento*. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l’assegnazione delle risorse programmate (art. 1, comma 530). Il decreto MUR dovrà disciplinare, per il triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e

dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo, revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano.

Viene di conseguenza istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il **Fondo per la programmazione della ricerca (FPR)** nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie afferenti a vari fondi istituiti da disposizioni legislative nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca: il Fondo integrativo speciale per la ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo italiano per la scienza, il Fondo italiano per le scienze applicate e il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (commi 532 e seguenti, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Il FPR è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di **Progetti di rilevante interesse nazionale** (PRIN).

2. Centrale unica di committenza dedicata alla ricerca

Per semplificare e rendere più agevole ed efficiente la gestione delle forniture e degli investimenti tecnologici, viene introdotta l'attivazione di una **piattaforma CONSIP dedicata** agli acquisti per Università ed enti di ricerca (comma 948, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Si tratta di una specifica **infrastruttura tecnica da destinare in via esclusiva** alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori **direttamente funzionali alle attività ed ai programmi di ricerca scientifica**, anche mediante la creazione di apposite sezioni nell'ambito dei propri sistemi informatici di e-procurement, della quale le università e gli enti di ricerca possono avvalersi, **ferme restando le facoltà di acquisto autonomo** previste a normativa vigente.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, sono disciplinate **con decreto del Ministro** dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità con cui la Consip S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza per il settore della ricerca scientifica in ambito nazionale.

B. PERSONALE

1. Ricercatori di tipo A in ambito PNRR: concorsi riservati in tenure track

I commi **305-315**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono norme in materia di reclutamento del personale ricercatore. In particolare, come enunciato dal comma 305, è prevista l'autorizzazione per le università statali e non statali e per gli enti pubblici di ricerca ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato "in tenure track" (c.d. RTT, art. 24, legge 240/2010) e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, tramite procedure riservate, **in misura non superiore al cinquanta per cento**, al personale impiegato nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR.

Le assunzioni autorizzate per le università statali e non statali, disciplinate rispettivamente dai commi da 306 a 309 e dai commi 310 e 311, sono espressamente riservate a ricercatori con contratti a tempo determinato di tipo A, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, e

prevedono un cofinanziamento statale pari al 50 per cento².

Si ritiene che la norma in commento si applichi sia nel caso in cui sia intervenuta una proroga del contratto, sia nel caso di scadenza contrattuale originariamente prevista, ovvero, anche – seppure non certo esclusivamente – alla scadenza dell'avvenuta proroga.

Tale interpretazione appare coerente con la ratio delle disposizioni in esame, finalizzata a favorire la valorizzazione e la stabilizzazione del personale, nonché con il principio di parità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee, evitando disparità fondate esclusivamente sulla diversa articolazione temporale del rapporto contrattuale (contratto iniziale o proroga), a parità di tipologia di contratto e di condizioni sostanziali.

Inoltre, in questo modo si garantirebbe un'applicazione uniforme e coerente della normativa, nonché una corretta programmazione delle procedure di reclutamento, anche in relazione alle tempistiche previste dai commi 306 e seguenti e all'utilizzo delle risorse di cofinanziamento di cui ai commi 307 e 311.

Le assunzioni relative al Piano di reclutamento straordinario sono subordinate al previo espletamento delle **vigenti procedure di selezione** di cui all'articolo 24, comma 2, l. 240/2010, alle quali possono quindi partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A.

Per i contratti di ricercatore in scadenza, rispettivamente, nell'anno 2025 e nell'anno 2026, le università devono provvedere **entro il 31 dicembre 2026 e 2027** (termine per "l'espletamento della procedura", comma 306, art. 1, l. 199/2025 in commento).

2. Abilitazione scientifica nazionale (proroga)

Si segnala che il decreto-legge c.d. Milleproroghe (d.l. 200/2025) ha **prorogato al 10 giugno 2026** il termine per la conclusione dei lavori relativi al sesto quadrimestre della tornata di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 2023-2025 per il personale docente universitario, originariamente prevista per il 10 marzo 2026 (art. 7 comma 2, d.l. 200/2025).

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata ad assicurare il regolare ed efficiente completamento delle procedure valutative e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), **nelle more della revisione della legge n. 240/2010**.

Sul punto si segnala che il Governo ha approvato al Senato un disegno di legge recante *"Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario"* (trasMESSO alla Camera dei deputati per la [prosecuzione dell'iter parlamentare](#)). Il provvedimento in questione punta ad un vero e proprio **superamento del sistema dell'ASN**, in favore di un nuovo modello nel quale il possesso dei requisiti minimi

²A tal fine sono incrementate le risorse a valere, rispettivamente, sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università e sul contributo pubblico in favore delle università non statali legalmente riconosciute. La quota di spesa a carico dell'università che effettua l'assunzione, oltre all'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse. Le risorse non utilizzate dalle università statali per le procedure di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento.

richiesti in termini di produttività e qualificazione scientifica per partecipare ai concorsi sarà auto-dichiarato dai candidati su una piattaforma informatica ministeriale, mentre la selezione dei docenti non avverrà più a livello centrale, bensì sarà **domandata alle singole università**, tramite commissioni giudicatrici miste.

3. Rapporto di lavoro

3.1. Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni (estensione)

In merito ai congedi, si estende la possibilità per i genitori lavoratori di fruire del **congedo parentale fino al quattordicesimo anno** di vita del figlio, rispetto ai dodici precedentemente previsti, con pari estensione anche nei casi di adozione e affidamento (commi 219-220, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Viene inoltre ampliata **da 5 a 10 giorni la durata del congedo per malattia del figlio** di età compresa tra i 3 e i 14 anni, previsto dall'art. 47, d.lgs. 151/2001. La disciplina resta invariata per i figli sotto i tre anni, mentre per quelli tra tre e quattordici anni il congedo continua a essere **non retribuito**, pur con copertura contributiva figurativa.

3.2. Verifiche permessi ex legge 104/1992

La legge finanziaria in commento introduce la possibilità di **chiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti** sanitari del dipendente o del diverso soggetto per il quale il dipendente usufruisce dei permessi retribuiti e motivati dall'esigenza di assistenza a soggetti con necessità di sostegno elevato o molto elevato o dalla necessità di tale sostegno per il medesimo lavoratore di cui all'art. 33, commi 2, 3 e 6, della l. 104/1992 (comma 723, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Per lo svolgimento di tali verifiche, l'INPS può avvalersi – con specifiche convenzioni e con oneri a carico delle singole amministrazioni richiedenti – delle risorse umane e strumentali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e dei medici della sanità militare.

Si prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni inseriscano nelle denunce mensili inerenti ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori (cosiddette denunce, o comunicazioni, UNIMENS) le informazioni relative al permesso o congedo fruito – nell'ambito degli istituti concernenti situazioni di necessità di sostegno elevato o molto elevato o i congedi parentali – e al relativo soggetto per il quale sia riconosciuto il medesimo permesso o congedo (comma 724, art. 1, l. 199/2025 in commento).

3.3. Estensione contratto per sostituzione e accompagnamento maternità

A tutela e sostegno della maternità e della paternità, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, la legge 199/2025 in commento introduce la possibilità di **prolungare il contratto di lavoro a tempo determinato del personale assunto in sostituzione** delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del d. lgs. 151/2001 per un **ulteriore periodo di affiancamento della "lavoratrice sostituita"** non superiore al **primo anno di età del bambino** (comma 221, art. 1, l. 199/2025 in commento, che inserisce il comma 2-bis all'[art. 4 del D.Lgs. 151/2001](#)).

4. Pensioni

4.1 Incremento requisiti pensionamento e termini di liquidazione del TFS

La legge in commento interviene anche in merito ai requisiti per l'accesso alla pensione, che subiranno un innalzamento di un mese a causa dell'adeguamento alla speranza di vita, portando la soglia per la vecchiaia a 67 anni e un mese e quella per l'anticipata a 42 anni e 11 mesi - 41 anni e 11 mesi per le donne - (commi 185-193, art. 1, l. 199/2025).

E' opportuno specificare quanto segue: premesso che, in base alla normativa vigente, il prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi decorrerà dal 2027, l'incremento è applicato nella misura di **un solo mese limitatamente al 2027**, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi, derivante dalla suddetta evoluzione della speranza di vita. Inoltre, l'incremento non sarà applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti).

In merito al Trattamento di Fine Servizio (**TFS**), si dispone altresì che per il personale delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, compresi quelli di ricerca, **il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio** comunque denominate decorra non dal collocamento a riposo, ma **dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento** a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto dalla normativa vigente – comprensiva del relativo incremento di tre mesi.

Inoltre, tale termine dilatorio per la suddetta liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (o di servizio) è **ridotto da 12 a 9 mesi a decorrere dal 2027**, con conseguente neutralizzazione a regime (dal 2028), ai fini della corresponsione della medesima buonuscita, dell'incremento di 3 mesi dell'età pensionabile (comma 198, art. 1, l. 199/2025 in commento).

4.2 Incentivi alla prosecuzione per chi ha requisiti per il pensionamento anticipato

La legge di bilancio estende l'ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (comma 194, art. 1, l. 199/2025 in commento).

L'ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell'anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica. Si ricorda che l'incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell'accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro.

5. Trattamento economico e fiscale

5.1. Integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

La legge finanziaria in commento **posticipa al 2027** l'attuazione dell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli, introdotta con la legge di bilancio per l'anno 2025 (comma 206, art. 1, l. 199/2025 in commento, che modifica [l'art. 1, c. 219, della legge 207/2024](#)).

Nel caso in cui si parli di lavoratrice madre di 3 o più figli, l'esonero contributivo spetterà fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Dall'altro lato, nelle more dell'attuazione di tale esonero, si introduce il **riconoscimento**, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti **con due figli** - e sino al compimento del decimo anno di età - aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma di **60 euro mensili** per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro (comma 207, art. 1, l. 199/2025 in commento).³

Le mensilità si riferiscono al periodo **1° gennaio 2026 - novembre 2026**, sono corrisposte in un'unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026 e non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.

5.2. Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio

La norma in commento introduce, per il periodo d'imposta 2026, un regime di **tassazione agevolata** applicabile al trattamento economico accessorio del personale delle università statali, non dirigenziale, con **reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro** (art. 1 comma 237, l. 199/2025).

In particolare, sulle somme riconducibili al trattamento accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, è prevista un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15%, entro il limite massimo di 800 euro di imponibile.

La misura si applica alle amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e al personale in **regime di diritto pubblico** di cui all'articolo 3 del medesimo decreto. Essa ha inoltre carattere facoltativo, in quanto al lavoratore è riconosciuta la possibilità di rinunciare espressamente al regime agevolato, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria.

Per il personale dipendente dagli **enti e aziende del Servizio sanitario nazionale**, il regime sostitutivo è dichiarato cumulabile con gli ulteriori regimi fiscali agevolati previsti per compensi da prestazioni aggiuntive e lavoro straordinario.

Da ultimo, si segnala che permane un profilo di incertezza interpretativa nella parte in cui la norma non chiarisce a quale periodo d'imposta debba riferirsi il limite di reddito da lavoro dipendente pari a 50.000 euro ivi richiamato (anno precedente o anno di applicazione dell'agevolazione) e rendendo pertanto auspicabile un successivo chiarimento in sede applicativa.

5.3. Verifica dell'inadempienza contributiva dei professionisti esterni

Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un qualsiasi importo agli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta, **verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all'obbligo di versamento**, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare (comma 725, art. 1, l. 199/2025 in commento, che aggiunge il [comma 1-ter](#)

³La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

[all'articolo 48-bis del d.lgs. 602/1972](#) - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

La novità principale consiste nell'**eliminazione della soglia**, fino ad ora fissata in cinquemila euro, dettata per la verifica della regolarità. Attualmente, infatti, per gli importi inferiori a cinquemila euro, non vige tale obbligo di verifica degli adempimenti fiscali.

Nel caso in cui il controllo effettuato da parte dell'Amministrazione dia esito positivo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

- a) dell'agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;
- b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l'ammontare del debito.

La disposizione si applica a decorrere **dal 15 giugno 2026**.

[5.4. Regolarizzazione dei versamenti contributivi](#)

Si segnala che il decreto-legge c.d. Milleproroghe (d.l. 200/2025) ha prorogato al **31 dicembre 2026** i termini di applicazione delle norme transitorie che escludono la **prescrizione** dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 6, d.l. 200/2025 che modifica l'art. 3 l. 335/1995). La proroga riguarda sia i contributi relativi ai **dipendenti pubblici**, per i quali l'esclusione della prescrizione opera con riferimento ai periodi di competenza fino al **31 dicembre 2021**, sia i contributi dovuti alla **Gestione separata INPS** per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, o assimilati, instaurati con le medesime amministrazioni. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

In coordinamento con le modifiche appena delineate, il d.l. 200/2025 proroga altresì al **31 dicembre 2026** il termine finale di applicazione della norma transitoria che, nei casi di mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle **sanzioni civili** e degli **interessi di mora**⁴ (art. 1 comma 7, d.l. 200/2025 che interviene sull'art. 9 comma 4, d. l. 228/2021). Rimane fermo che non si procede al rimborso delle somme già versate e che l'esclusione non si estende alle ipotesi di sanzioni penali o amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, la proroga è volta a consentire alle pubbliche amministrazioni, comprese le università, di disporre di un arco temporale più ampio per la regolarizzazione delle posizioni contributive di dipendenti e collaboratori, anche in considerazione della mancanza di archivi informatici completi per i periodi più risalenti e della complessità delle relative posizioni. In assenza della proroga, dal 1° gennaio 2026 sarebbero andati in prescrizione i contributi relativi a periodi anteriori al 2021, per effetto del termine quinquennale previsto dalla l. 335/1995⁵.

C. STUDENTI

Per gli incarichi che possono essere conferiti ai medici in formazione specialistica - [vedi supra](#)

⁴Si ricorda che tali sanzioni sono previste, per i datori di lavoro (nonché per i committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella suddetta Gestione separata dell'INPS), nelle ipotesi in cui le ritenute contributive non siano versate (dal datore di lavoro o committente) entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento dell'inadempimento contributivo.

⁵Nella medesima relazione illustrativa si rappresenta che il termine di proroga proposto (31 dicembre 2026 in luogo del 31 dicembre 2025) è da intendersi come termine minimo e che, pertanto, si accoglierebbe positivamente la previsione di un termine di proroga più lungo, eventualmente anche sulla base di proposte pervenute da altre amministrazioni.

1. Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione”

I commi da 697 a 714 dell’art. 1 della legge in commento sono dedicati all’individuazione dei **livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** in attuazione del decreto legislativo n. 68/2011, la cui entrata in vigore è però stata più volte rinviata⁶.

La legge in commento stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle **borse di studio agli studenti delle università** e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti previsti dalla legge. A tal fine, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (comma 713, art. 1, l. 199/2025 in commento).

La definizione delle modalità di **monitoraggio** del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è rimessa ad un **decreto del MUR**, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal d.lgs. 68/2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è coperto dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, dal gettito derivante dall’importo della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie delle regioni.

2. Fondi a favore degli studenti

2.1. Fondo per il benessere psicologico

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il benessere psicologico** destinato a favorire l’equilibrio psicologico e psicofisico dei anche degli **studenti universitari**, la cui dotazione è determinata in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 863, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Le risorse sono destinate all’istituzione, **presso le università**, di **servizi di supporto psicologico e di presidi di ascolto** in favore delle studentesse e degli studenti.

2.2. Fondo sport per studenti universitari

La legge di bilancio interviene in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari (commi 499-500, art. 1, l. 199/2025 in commento). In particolare, viene rifinanziato il Fondo sport per studenti universitari, destinato all’erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, per una cifra pari a 5 milioni di euro per l’anno 2026.

I requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio saranno definiti da un

⁶La legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 788), ha ulteriormente differito (dal 2023 al 2027, o, se si realizzeranno le condizioni, al 2026) l’entrata in vigore dei meccanismi, definiti dal decreto legislativo n. 68 del 2011, di finanziamento delle funzioni regionali e diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle “funzioni LEP” e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. Conseguentemente non è stato attuato il processo di definizione dei LEP individuato dagli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo.

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il MUR, che non risulta ancora emanato. Le borse di studio potranno essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i Collegi universitari di merito accreditati.

2.3. Fondo per la promozione del dialogo docenti-studenti universitari

Al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, la legge in esame ha istituito il **Fondo per la promozione del dialogo (FPD)**, con una dotazione di 150.000 euro per il 2026 (comma 536, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche finalizzati al raggiungimento delle finalità previste.

2.4. Fondo PNRR per gli alloggi destinati agli studenti affidato a Cassa depositi e prestiti

È da ora possibile, per il MUR, affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione, l'attuazione dell'investimento 5 "**Fondo per gli alloggi destinati agli studenti**" della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. (commi 884-894, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Vengono erogati **contributi a fondo perduto per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti**, nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto. L'accesso ai contributi è subordinato, tra l'altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno 15%, alla riserva del 30% dei posti letto a favore di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo alla data di pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei **contributi a fondo perduto**.

La procedura è attuata tramite **avviso pubblico**, l'ammissibilità delle domande è valutata da un Comitato di investimento e l'erogazione è subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti da parte dell'Agenzia del demanio. Viene destinato l'importo di euro 56.434.065 al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le tecnologie quantistiche, l'high performance computing (HPC) e l'intelligenza artificiale, al fine di potenziare macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

D. CONTRATTI PUBBLICI E ACQUISTI

La legge di bilancio in commento, oltre alla [centrale unica di committenza per la ricerca \(vedi supra\)](#), ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina generale dei contratti pubblici applicabile anche alle università.

1. Strumenti di acquisto per il Servizio pubblico di connettività

Si segnala che il decreto Milleproroghe (d.l. 200/2026) ha prorogato di un anno, fino al **31 dicembre 2026**, l'efficacia delle disposizioni che disciplinano gli importi e i quantitativi massimi degli strumenti di acquisto e di negoziazione dei servizi di connettività del Sistema

pubblico di connettività (SPC), realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, evitando così interruzioni nell'approvvigionamento dei **servizi di connettività e di telefonia fissa** da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 4 comma 10, d.l. 200/2025 che interviene sull'art. 1-ter comma 1-bis, d.l. 198/2022).

Resta altresì ferma la previsione che consente, al raggiungimento dell'importo massimo complessivo, un incremento pari al 50% dell'importo iniziale del contratto quadro SPC2, alle medesime condizioni contrattuali, con facoltà per l'aggiudicatario di esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dal termine del 6 luglio 2023.

La disposizione riconosce inoltre alle singole amministrazioni contraenti la **possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2026** i contratti attuativi stipulati a valere sugli strumenti di acquisto e di negoziazione Consip e dei soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, nei limiti degli importi residui complessivi. La proroga può essere richiesta alle medesime condizioni contrattuali ed esclusivamente nella misura strettamente necessaria a garantire la continuità del servizio, ferma restando la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione.⁷

Da ultimo, si segnala che la sostenibilità finanziaria della proroga disposta dalla norma in commento è confermata dalla disponibilità residua del contratto SPC2, che, a fronte di un massimale complessivo pari a 3,6 miliardi di euro, presentava al 31 luglio 2025 risorse ancora disponibili per oltre 1,1 miliardi di euro, sufficienti a coprire la proroga per un ulteriore anno.

2. Premi di accelerazione

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, viene modificata la disciplina dei premi di accelerazione (comma 624, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Per assicurare l'effettiva corresponsione del suddetto premio, viene modificato l'art. 126, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, stabilendo che le stazioni appaltanti possano, a tal fine, in aggiunta alle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta fino al limite del 50%.

3. Prezzari relativi a prodotti, attrezzature e lavorazioni degli appalti di lavori

La legge di bilancio interviene anche in materia di definizione del prezzario nazionale e applicazione dei prezzari regionali e speciali e ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023 (commi 487-494, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Si disciplina la creazione di un "prezzario nazionale", da definirsi con decreto del MIT, di concerto con il MEF (con parere della Conferenza Unificata) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (30/06/2026). La disposizione stabilisce che il prezzario nazionale persegue il fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale, la sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare i prezzari regionali (ai sensi dell'[art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023](#)) e i prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti (comma 487, art. 1, l. 199/2025 in commento).

⁷Come evidenziato nella relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria per evitare che le amministrazioni restino prive di strumenti aggregati per l'acquisizione dei servizi di connettività, nelle more della conclusione della procedura di gara per il nuovo contratto quadro SPC3, attualmente in corso.

Il prezzario nazionale viene aggiornato con cadenza annuale, in coerenza con i criteri dell'Allegato I.14 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Esso indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo

Di fondamentale importanza, a tal proposito, è la previsione secondo cui le Regioni, le Province Autonome e le stazioni appaltanti autorizzate all'uso di prezzari speciali dovranno motivare eventuali scostamenti dalle stime e dalle soglie indicate dal prezzario nazionale, così promuovendo una maggiore omogeneità e coerenza a livello nazionale.

A supporto del nuovo sistema, viene istituito presso il MIT, l'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche (commi 488 e 489, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Tra i compiti principali dell'Osservatorio, oltre alla predisposizione del prezzario nazionale, rientrano il monitoraggio dell'aggiornamento dei prezzari regionali e dei prezzari speciali delle stazioni appaltanti, nonché la coerenza e la congruità nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al comma 490 dell'art. 1, della l. 199/2025, attraverso un'attività di monitoraggio svolta anche a campione sui contratti di importo superiore a 100 milioni di euro rientranti nel nuovo regime transitorio. L'Osservatorio è inoltre chiamato a esprimere pareri di congruità, di natura non vincolante, sui costi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi a opere da finanziare, in tutto o in parte, con risorse statali o dell'Unione europea.

L'Osservatorio, composto da un massimo di dieci esperti, con il compito di raccogliere e analizzare i dati di mercato per garantire che i prezzari riflettano realisticamente i costi.

In merito alla disciplina transitoria, in vigore dal 1° gennaio 2026, si dispone che la stessa si applica specificamente agli appalti di lavori (inclusi general contractor e accordi quadro) aggiudicati sulla base della normativa previgente al D.Lgs. 36/2023, le cui offerte siano state presentate entro il 30 giugno 2023 (comma 490, art. 1, l. 199/2025 in commento).

Per questi contratti, la legge stabilisce che i SAL relativi alle lavorazioni dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, sono adottati applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome, sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara.

I maggiori importi derivanti da questa applicazione, al netto dei ribassi d'asta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante:

- nella misura del 90%, per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021;
- nella misura dell'80%, per i contratti con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

La disciplina del reperimento delle risorse è contenuta nei commi 492 e 493 dell'art. 1 della legge in commento. Si stabilisce che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, spetta al MIT effettuare una ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando elementi identificativi, risorse e cronoprogrammi (aggiornabile annualmente).

Ferma restando l'applicazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (c.d. FOI), le stazioni appaltanti devono coprire i maggiori oneri attingendo, in ordine, a:

- a) risorse per imprevisti nel quadro economico (fino al 70%) e altre somme a

disposizione per lo stesso intervento;

b) somme derivanti da ribassi d'asta, se non diversamente vincolate dalle norme vigenti.

Viene poi introdotto un meccanismo di allerta e di azione correttiva: quando le somme disponibili per la revisione prezzi come determinate ai sensi del comma 492 risultano utilizzate o impegnate per l'80% o più, la stazione appaltante deve attivarsi in tempo utile per reintegrarle, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

Verifiche telematiche sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni art. 48-bis Dpr. 602/1973; novità dal 1° gennaio 2026 e dal 15 giugno 2026.

A partire dal 1° gennaio 2026 occorre tenere conto delle novità che hanno interessato l'art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del Dpr. 602/1973 e che derivano dalle seguenti disposizioni.

Le novità normative applicabili dal 1° gennaio 2026

Il comma 1-bis, introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 84 della Legge 207/2024) stabilisce che "Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 (cioè le verifiche preventive telematiche previste dalla norma 1) **si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro**; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 (cioè le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, non per adesso le società a prevalente partecipazione pubblica) verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro".

L'art. 1, comma 85, della legge 207/2024 prevede che le disposizioni del comma 1-bis si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sul punto potevano emergere dubbi circa la decorrenza dell'obbligo di applicazione della disposizione in commento, in relazione al fatto che:

- l'approvazione del D.lgs. 33/2025, di riordino della disciplina della riscossione, con l'art. 144, aveva riscritto l'art. 48-bis del Dpr. 602/1973 stabilendone l'abrogazione con effetto dal 1° gennaio 2026;

- la riduzione della soglia a 2.500 euro per le verifiche sugli stipendi ecc. (si veda la distinzione operata infra), introdotta dalla legge 207/2024, art. 1 comma 84, poteva non entrare in vigore posto che il comma 85, che ne fissava la decorrenza dal 1° gennaio 2026, è stato abrogato dal D.lgs. 33/2025.

L'art. 4, comma 4, del DL 200/2025 (Decreto Milleproroghe 2026) ha rinviato al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.lgs. 33/2025, ma non è intervenuto sulla decorrenza di quanto previsto dal comma 84, art. 1 della Legge n. 207/2024, per cui si deve ritenere che dal 1° gennaio 2026 entra in vigore la riduzione a 2.500 euro della soglia di cui all'art. 48-bis Dpr. 602/1973 "limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di

salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento”.

Infine il **comma 938** della legge in commento prevede che nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.